

## SUBEMENDAMENTI

~~Emendamento articolo~~ aggiuntivo alla PDL "Misure di semplificazione amministrativa in materia sanitaria" (a.c. 1488/A)

0.1. Prima dell'articolo 1 della PDL inserire il seguente articolo:

All'art. 3, comma 3 della legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 ("*Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private*"), dopo le parole "autorizzazione alla realizzazione di cui all'art. 7", è aggiunta la lettera b):

"b) applica le sanzioni di cui all'articolo 14 per le strutture di propria competenza e, nei casi previsti dalla legge, la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio."



01  
*offerta*

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'attuale formulazione dell'art. 3, comma 3, come modificato dalla L.R. n. 65/2017, prevede quanto segue:

"3. Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo):

- a) rilascia il parere favorevole di compatibilità ex articolo 8-ter del d.lgs. 502/1992, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di cui all'articolo 7;
- c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento. In presenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza è data comunicazione ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)."

In particolare, l'emendamento in discorso è finalizzato a ripristinare la disposizione originariamente prevista dalla lettera b) della L.R. n. 9/2017, successivamente soppressa dalla L.R. n. 65/2017.

A tal proposito si evidenzia che le ipotesi di decadenza sono disciplinate dall'art. 9, commi 4 e 5 della L.R. n. 9/2018 nei seguenti termini:

*"4. La decadenza dall'autorizzazione all'esercizio è dichiarata, oltre ai casi previsti dalla presente legge, nelle ipotesi di:*

- a) esercizio di un'attività sanitaria o socio-sanitaria diversa da quella autorizzata;*
- b) estinzione della persona giuridica autorizzata;*
- c) rinuncia del soggetto autorizzato;*
- d) trasferimento del complesso organizzato di beni e/o persone in assenza del provvedimento di cui al comma 2;*
- e) inutile decorso del periodo di cui al comma 3.*

*5. La decadenza è pronunciata, inoltre, nei confronti di:*

- a) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 416 bis (Associazione di tipo mafioso anche straniera) e 416 ter (Scambio elettorale politico-mafioso) del codice penale;*
- b) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 73 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope) e 74 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti) del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);*
- c) coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (Peculato), 316 (Peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316 bis (Malversazione a danno dello Stato), 316 ter (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), 317 (Concussione), 318 (Corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319 ter (Corruzione in atti giudiziari), 319 quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 640 (Truffa) -comma 2, 640 bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) del codice penale;*
- d) coloro nei confronti dei quali sia stata applicata, con decreto definitivo, una misura di prevenzione personale o patrimoniale in quanto indiziati di appartenere ad una*

*delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni di tipo mafioso anche straniera);*

*e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva a una pena che comporti l'interdizione temporanea o perpetua dai pubblici uffici, ovvero l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;*

*f) coloro i quali hanno violato gli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente e di quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, decentrata e integrativa a tutela dei lavoratori.”.*

L'art. 14 (Sanzioni) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. non contiene il riferimento al procedimento applicabile in ipotesi accertata causa di decadenza di cui all'art. 9, commi 4 e 5 da parte dell'ente competente all'autorizzazione all'esercizio.

In tale ottica, il ripristino della lettera b) consentirebbe di rendere applicabile il procedimento sanzionatorio previsto in termini generali dall'art. 14 alle ipotesi in cui risulti integrata una causa di decadenza di cui all'art. 9, comma 4 e 5 della L.R. n. 9/2017.

L'attuale previsione di tipizzate di cause di decadenza in assenza di alcun esplicito riconoscimento del potere sanzionatorio in capo al dirigente della sezione regionale competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio determina, allo stato attuale della normativa, incertezze applicative in merito alla competenza a dichiarare la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio ed ad applicare le relative sanzioni.

Posto che la sopraesposta lacuna normativa genera incertezze applicative che sono inevitabilmente foriere di contenziosi, risulta auspicabile il ripristino della lettera b) così come formulata nell'originaria versione dell'art. 3, comma 3 della L.R. n. 9/2017.

**PROPOSTA DI LEGGE**  
**"Misure di semplificazione amministrativa in materia sanitaria"**

*affidato*

Emendamento aggiuntivo all'art. 1 comma 2:

2 bis: Al comma 5 dell'art. 7 della lr 9/2017 dopo la parola "il comune" aggiungere la parola "inderogabilmente"

**RELAZIONE:**

Poiché accade che l'autorizzazione alla realizzazione, dai Comuni, non viene rilasciata nei tempi previsti di 120 giorni così come previsto nell'attuale legge è opportuno rafforzare la disciplina relativa alla tempistica di rilascio

**MARMO**

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*

## Subemendamento all'emendamento nr. 2

*affatto*

Emendamento alla PDL 1488/20

L'emendamento nr. 2 è completamente sostituito dal seguente:

"2. Al comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (*"Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private"*) dopo il punto aggiungere la seguente frase:

"In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di 120 giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento da parte del Comune del parere favorevole di compatibilità regionale.""

Firmato  
Romano  
Santorsola  
Marmo

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta di modifica normativa in esame rinviene la propria *ratio* nella necessità di ovviare alle incertezze applicative relative alla disposizione di cui all'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. (“*Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione*”), la quale deve essere letta in combinato disposto con il successivo comma 5 del medesimo articolo, secondo cui “*Il comune, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l’autorizzazione alla realizzazione*”, alla luce della circostanza che l’attuale formulazione della norma che disciplina il termine di validità del parere di compatibilità, essendo suscettibile di divergenti interpretazioni, è potenzialmente foriera di contenziosi.

La novella normativa risponde alla finalità di interesse pubblico di consentire che il fabbisogno assistenziale sia soddisfatto in concreto ed in tempi ragionevoli dalle strutture sanitarie e sociosanitarie che ottengano il parere favorevole di compatibilità, da un lato, evitando il rischio di dilazionare la validità del parere di compatibilità ben oltre il termine biennale attualmente previsto a pena di decadenza e, dall’altro, disincentivando istanze di autorizzazione alla realizzazione con finalità meramente “prenotatorie” le quali non siano non sorrette da una seria volontà di realizzare la struttura oggetto dell’istanza.

In tale ottica, la norma *de qua* quale, norma di interpretazione autentica, si pone a garanzia dell’effettiva tutela del diritto alla salute di cui all’art. 32 Cost., considerato che nelle ipotesi patologiche si determina un disallineamento tra il fabbisogno programmato ed il fabbisogno assistenziale concretamente soddisfatto.

Tale norma di interpretazione autentica rappresenta una delle varianti interpretative ascrivibili alle disposizioni in vigore e deriva da una lettura teleologica e da un’interpretazione sistematica del comma 4 dell’art. 7, letto in combinato disposto con il successivo comma 5 del medesimo articolo 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..

Tale novella normativa ha l’effetto di validare, sia in relazione ai pareri di compatibilità già rilasciati che *pro futuro*, la prassi già in uso presso l’amministrazione regionale in relazione al *dies a quo* del termine di validità del parere di compatibilità nelle ipotesi di mancato rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione comunale entro il termine di centoventi giorni dal ricevimento da parte del Comune del parere favorevole di compatibilità.

**Emendamento all'art. 1**

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma :

"Il comma 6 dell'art. 7 della L.R. 2 maggio 2017 n. 9 è così sostituito:

<Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera non imputabili al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La misura della proroga, ~~che può essere~~ <sup>può</sup> richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4, è ~~rapportata allo stato di avanzamento dei lavori al momento dell'evento ostativo in riferimento all'investimento programmato~~ e non potrà in ogni caso superare i 180 giorni.>

offerto

Paolo Pellegrino

Vincenzo

Luigi

Alberto

Emendamento alla PDL n. 1488/20

All'articolo 1 dopo il comma 5 è aggiunto il comma 5bis.

Il comma 6 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"6. Non è consentito svolgere le funzioni di responsabile sanitario in più di una struttura sanitaria, fatta eccezione per le strutture specialistiche ambulatoriali non residenziali e per quelle territoriali monospecialistiche residenziali e semiresidenziali, a condizione che il totale dei posti letto complessivi di queste ultime non sia superiore a cinquanta, e per le strutture socio-sanitarie. I soggetti che erogano servizi sanitari, anche in branche diverse, in regime autorizzativo o di accreditamento attraverso più strutture o sedi operative, possono nominare un unico responsabile sanitario.

Fermo restando, per tutte le ipotesi di cui sopra, che deve essere garantito il debito orario previsto dai regolamenti sia per la funzione di responsabile sanitario, sia per il responsabile delle attività cliniche."

Firmato

Marmo

Zullo

Romano



De Leonardis

officiale





All'art. 1 comma 11 della PDL, dopo le parole: "3) i requisiti per l'accreditamento istituzionale", si aggiunga:  
\* Sino al completamento delle procedure di accreditamento,  
di cui ai RR.RR. nn. 4-5/2019, alle RSA ed alle RSSA già contrattualizzate continuano ad applicarsi  
esclusivamente gli standard di personale previsti dai rispettivi e precedenti regolamenti regionali (n. 3/2005  
e n. 4/2007, art. 66).

Ignazio Zullo  


~~~~ 







## SubEmendamento


### Emendamento 5-ter

L'emendamento 5-ter è così modificato:

Dopo le parole " con deficit funzionali" inserire

**"(virgola) in età superiore ai 64 anni (virgola)"**

*officato*

Mario Pandinelli  


**EMENDAMENTO**

**alla legge " Misure di semplificazione amministrativa in materia sanitaria"**

~~ART. 2~~

All'art. 2 è aggiunto il seguente **comma 4**

"Le strutture autorizzate ex art 67 potranno ospitare persone con deficit funzionali in possesso di riconoscimento previsto dalla L 18/1980 a condizione che gli stessi non necessitino di prestazioni sanitarie continue e complesse".

(PENGINELLI) *Mario Pelli*

*effetto*

**EMENDAMENTO**

**alla legge " Misure di semplificazione amministrativa in materia sanitaria"**

~~Art. 2~~

All'articolo 2 è aggiunto il seguente **comma 5**:

" La Regione Puglia provvede al momento della pubblicazione della presente legge a riattivare le procedure informatiche per la ricezione delle istanze finalizzate alla realizzazione di strutture autorizzate in base all'art. 67 del RR4/2007. Le stesse dovranno essere valutate entro 60 giorni dalla pubblicazione della modifica del RR che dovrà avvenire entro i 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge."

(PENNINELLI) *Ugo's Bull*

*offuscato*

PROPOSTA DI LEGGE

"Misure di semplificazione amministrativa in materia sanitaria"

effettato

Emendamento aggiuntivo all'Art. 8

(Disposizioni in materia di accreditamento delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne private e degli hospice)

Al comma 1 dell'art. 8. Dopo le parole "sono accreditabili," aggiungere la seguente frase:  
*"ivi comprese le strutture, già autorizzate all'esercizio, ricadenti nel periodo di vigenza del D.L. n.90/2014 così come modificato e convertito con Legge 114/2014."*

RELAZIONE

Nella Regione Puglia, risultano, in piena attività e con pazienti a carico del SSR, diverse strutture psichiatriche di cui al R.R.7/2002 che hanno ottenuto l'autorizzazione all'esercizio con atto regionale, nel periodo di vigenza del D.L. n.90/2014 convertito con la legge 114/2014.




Tale decreto non prevedeva più il rilascio del parere di compatibilità regionale (poi non riconvertito dalla legge) ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione da parte dei Comuni.

Alcune strutture quindi sono sorte durante il periodo di vigenza di tale decreto ed hanno conseguito l'autorizzazione all'esercizio.

La Regione ad oggi non ha rilasciato l'accreditamento istituzionale in quanto si tratta di strutture prive del parere di compatibilità, pur avendo conseguito l'autorizzazione all'esercizio secondo i requisiti del regolamento regionale.

Poiché tali strutture ospitano pazienti psichiatrici a carico del SSR, sono inserite nel fabbisogno regionale e provinciale, si ritiene opportuno proporre l'emendamento al fine di poter definitivamente regolarizzare la posizione delle strutture che comunque già operano per conto del SSR.

MARMO



SUB EMENDAMENTO SU' EMENDAMENTO N. 7 <sup>6bis</sup>

DA' ARTICOLO 9, EUNIONE L'INTENSO PERIOD  
DA "A CONDIZIONE CHE..." A "PER LO  
MERITO DI ATTIVITA'."

16.06.2020

FRANCESCO PAOLO CAMPO  
T P L C M P D

affiancato

**ARTICOLO AGGIUNTIVO**

“Norme in materia di incarichi a tempo determinato”

1. Nel limite dei posti vacanti nella dotazione organica e nel rispetto della spesa sanitaria derivante dalle norme vigenti, il personale già titolare di contratto ovvero di incarico a tempo indeterminato presso aziende o enti del servizio sanitario nazionale (SSN) e in servizio a tempo determinato al 31 dicembre 2019 presso un'azienda o ente del servizio sanitario della Regione Puglia è confermato nei ruoli di quest'ultima, a tempo indeterminato, previa presentazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di apposita domanda di mobilità.

firmato

Il Consigliere

Sergio Blasi

*effratato*